



CITTÀ DI CAPRI

Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 19

OGGETTO: Accensione fuochi nel territorio del Comune di Capri.

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza n. 188 del 21.02.2002 del Presidente della Provincia di Napoli relativa all'accensione di fuochi all'aperto;

VISTO che il Presidente della Provincia incarica i Sindaci, nonché i Corpi di Polizia e di Sorveglianza dello Stato di dare attuazione alla suddetta ordinanza;

ACCERTATO che tale ordinanza vieta l'accensione di fuochi a distanza minore di 50 metri dai boschi e per il periodo dal 15 giugno al 30 settembre a distanza inferiore a 100 metri e non pone alcun obbligo di comunicazione preventiva da parte di coloro che intendano accendere fuochi;

RITENUTO che per una migliore applicazione sul territorio del Comune di Capri occorre prevedere una normativa di supporto alla richiamata ordinanza e che è necessario una preventiva conoscenza dell'accensione dei fuochi al fine di un migliore controllo;

VISTO lo Statuto del Comune di Capri approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 del 25.10.1999;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

ORDINA

- 1) È VIETATO su tutto il territorio del Comune di Capri l'accensione di fuochi all'aperto nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre.
- 2) Nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio i fuochi all'aperto potranno essere effettuati dall'alba alle ore 8.00 previa comunicazione, su apposito modulo predisposto e disponibile presso il Comando di Polizia Municipale da effettuarsi personalmente dal responsabile almeno 24 ore prima.
- 3) Il Comando di Polizia Municipale provvederà alle relative comunicazioni al Distaccamento dei Vigili del Fuoco e della Guardia Forestale.
- 4) Ai Contravventori della presente ordinanza, fatte salve le eventuali responsabilità penali di incendio doloso o colposo e di danno ambientale, sarà comminata:
 - la sanzione amministrativa dal un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1.800,00 per violazione punto 1) (accensione fuochi periodo vietato)
 - la sanzione amministrativa dal un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00 per violazione punto 2) (mancata comunicazione)
- 5) Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Casa Comunale, addì 09 aprile 2002

IL SINDACO
(Dr. Costantino Federico)

80073 Capri (NA) - Piazza Umberto I - n. 9 - P.I. 00547330639
☎ 081/8386111 - Fax 081/8386246 e-mail caprisegr@tin.it